CIRCOLARE A.F.

N. 139 del 5 Ottobre 2012

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Il tetto massimo per affidi e scoperti

Premessa

Secondo quanto stabilito dal decreto 30.06.2012 – attuativo delle previsioni contenute nell'articolo 117 bis TUB - viene introdotto un tetto trimestrale dello 0,5% alle commissioni sui fidi e una commissione d'istruttoria per lo scoperto di conto extrafido da calcolare sui costi dell'attività. Sempre secondo le nuove disposizioni del decreto, per gli sconfinamenti occasionali non vengono applicate commissioni.

Il Ministero dell'Economia, in buona sostanza, ha voluto **imporre un massimale di commissioni** addebitabili dalle banche nel caso di sconfinamento, con l'evidente scopo di limitare le ipotesi in cui in caso di conto in rosso, il cliente si vede addebitare commissioni particolarmente ingenti a fronte di sconfinamenti economicamente esigui.

Per lo stesso motivo, viene disposto che sui fidi non si possono addebitare altri costi oltre alla commissione ed agli interessi neppure chiamandoli in maniera diversa (spesa istruttoria, spesa per il conteggio di interessi ecc..).

Di seguito illustriamo nel dettaglio le **nuove disposizioni introdotte dal DM 30.06.2012.**

Ambito di applicazione delle nuove disposizioni

Il decreto 30.06.2012 definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti, così come sono individuati ai sensi dell'articolo 117 bis TUB (¹). Le

1

¹ Per sconfinamento si intendono:

[→] le somme di danaro utilizzate dal cliente o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento (utilizzo extrafido);

disposizioni si applicano nei **rapporti con i consumatori** e nei seguenti rapporti intrattenuti con **soggetti diversi dai consumatori**:

APPLICAZIONE AI SOGGETTI NON CONSUMATORI

Ipotesi di applicazione della nuova disciplina ai rapporti con soggetti diversi dai consumatori Aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento.

Sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito.

Sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente.

Affidamenti e sconfinamenti a valere sui conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 114 octies TUB ("Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento: [...] concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia[...]"), fatta eccezione per gli affidamenti su carte di credito.

Sconfinamenti a valere su carte di credito.

Disposizioni in materia di affidamento

Secondo quanto previsto dal decreto in materia di affidamenti relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e conti di pagamento, ciascun affidamento concesso può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

→ una **commissione onnicomprensiva** calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento;

OSSERVA

L'ammontare della commissione è liberamente determinato – in coerenza con il presente decreto – nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e **non può** superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

[→] le somme di denaro utilizzate dal cliente o comunque addebitategli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente.

→ un tasso di interesse.

Viene, inoltre, precisato che l'onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi ne all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per l'attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento.

OSSERVA

Non rientrano nella commissione:

- → le imposte;
- → le spese notarili;
- → gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente;
- → le spese per l'iscrizione ad ipoteca;
- → le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto in commento, inoltre, la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione.

Viene, inoltre, previsto che la commissione venga **addebitata secondo quanto disciplinato dal contratto**, e se addebitata in **anticipo**, l'eventuale chiusura anticipata del rapporto viene <u>restituita</u> **per la parte eccedente.**

Disposizioni in materia di sconfinamento

Agli sconfinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto 30.06.2012 **si applicano esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:**

- → una commissione istruttoria veloce;
- → un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

La commissione istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:

COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE							
Caratteristiche:	È determinata per ciascun contratto in misura fissa ed è espressa in						
	valore assoluto. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono						
	essere applicate nello stesso contratto commissioni differenziate a seconda						
	dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non						

	possono essere previsti più di tre scaglioni di importo.					
	Non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere					
l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi.						
	È applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno					
	sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento					
	esistente.					
	È applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al sal					
	disponibile di fine giornata.					

OSSERVA

Viene precisato che se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati nè la commissione istruttoria veloce nè il tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

Secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 4 del DM 30.06.2012, la **commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:**

- → nei rapporti con i consumatori, **ricorrono entrambi i seguenti presupposti**:
 - per gli sconfinamenti in assenza di fido il saldo passivo complessivo anche se derivante da più addebiti è inferiore o pari a 500 euro, mentre per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi è inferiore o pari a 500 euro;
 - lo sconfinamento <u>non ha durata superiore a 7 giorni.</u>

OSSERVA

Il cliente può beneficiare di tale esclusione solo per una volta per ogni trimestre.

- → lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore dell'intermediario**;
- → lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

Adeguamenti contrattuali alla nuova normativa

Secondo quanto previsto dal decreto 30.06.2012, i **contratti in corso al 01.07.2012** (data di entrata in vigore del decreto) **devono essere stati adeguati alle nuovi disposizioni entro il 01.10.2012, con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117 bis TUB.**

TABELLA RIEPILOGATIVA					
Commissione per affidamenti	Commissione per sconfinamenti				
Fino allo 0,5% trimestrale sull'importo del fido.	Calcolata sui costi di istruttoria.				
È onnicomprensiva.	Scaglionabile per importi di scoperto superiore a				
	5.000 euro per le imprese.				

4

Può	essere	addebitata	in	anticipo	salvo	Applicata una sola volta per più sconfinamenti
conguaglio se il fido è revocato.						nella stessa giornata.
						Non applicata per scoperti occasionali dei
						consumatori (fino a 500 euro per 7 giorni).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO